

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2490}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **POLI BORTONE, RALLO, ALOI**

Presentata il 30 gennaio 1985

Norme per la decorrenza giuridica dall'anno accademico 1980-1981 dell'immissione in ruolo per i vincitori di concorso a cattedre universitarie di filosofia morale e storia della filosofia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei vincitori dell'ultimo concorso alle cattedre universitarie di filosofia morale e di storia della filosofia, che furono nominati straordinari con un anno di ritardo rispetto ai vincitori di tutti gli altri concorsi banditi con decreto ministeriale 30 giugno 1979, abbisogna di una soluzione equitativa.

Tale ritardo fu causato dalla presentazione di un ricorso contro l'operato della commissione giudicatrice del concorso di filosofia morale, che indusse il Ministero della pubblica istruzione a sospen-

dere le nomine non solo dei vincitori della cattedra in questa disciplina, ma anche di quelli della cattedra di storia della filosofia (supponibilmente in considerazione di connessioni nella determinazione dei vincitori delle cattedre dei due concorsi, essendo i concorrenti in gran parte comuni) fino alla decisione del ricorso stesso, che venne rigettato nel 1981.

In conseguenza di tale sospensione, le nomine dei vincitori dei due concorsi in questione avvennero nel novembre del 1981, anziché, come quelle dei vincitori degli altri concorsi banditi con questi,

nel 1980 e con decorrenza dall'anno accademico 1980-81, col sacrificio, per essi, di un anno di carriera rispetto agli altri vincitori dei concorsi banditi nel 1979.

La decisione adottata dal Ministero di non concedere la decorrenza giuridica della nomina dall'anno accademico 1980-81, ebbe evidentemente lo scopo di far prestare ai vincitori un effettivo triennio di straordinariato, mentre la anticipazione di un anno della decorrenza giuridica avrebbe ridotto l'effettivo periodo di prova a soli due anni.

Ora, però, l'effettivo triennio di straordinariato è stato compiuto e resta, a danno dei vincitori dei concorsi di filosofia morale e di storia della filosofia, la disparità di trattamento subita nei confronti degli altri vincitori dei concorsi banditi contestualmente al loro, con con-

seguenze negative permanenti nella progressione della loro carriera oggettivamente non giustificabili.

A questo punto, un provvedimento legislativo che, a periodo di straordinariato concluso, anticipi di un anno ai soli effetti della progressione della carriera la decorrenza delle nomine in ruolo dei 46 vincitori dei due concorsi sopra menzionati varrebbe ad equiparare la loro anzianità di carriera a quella degli altri vincitori dei concorsi compresi nello stesso bando e risponderebbe ad un criterio di equità, dal momento che il ritardo delle nomine non fu determinato dal comportamento di nessuno degli interessati e comporta, quindi, per essi, una forma di responsabilità oggettiva iniqua ed ingiusta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai soli effetti della progressione della carriera, la decorrenza delle nomine in ruolo dei vincitori di concorso a cattedra universitaria per gli insegnamenti di filosofia morale e storia della filosofia bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1979 è anticipata all'anno accademico 1980-81.